



REGOLAMENTO COMUNALE AREA CAMPER

INDICE

Art. 1 – Ubicazione dell'area Camper

Art. 2 – Riferimenti normativi

Art. 3 – Gestione dell'Area Camper

Art. 4 – Modalità di accesso all'area camper

Art. 5 – Divieti

Art. 6 – Uso dell'acqua

Art. 7 – Smaltimento igienico sanitario

Art. 8 – Sanzioni

Art. 9 – Disposizioni finali

REGOLAMENTO AREA CAMPER DENOMINATA : "PARCO DELLA PACE"

Art. 1 – Ubicazione dell'area sosta camper

Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione dell'area attrezzata autocaravan, in seguito definita "area camper", sita nell'area retrostante il Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa, lato ovest;

L'area, della superficie complessiva di circa 5.900 mq, è dotata di illuminazione, colonnine per l'allaccio dell'elettricità, acqua potabile e pozzetti di carico e scarico.

Art. 2 – Riferimenti normativi

L'area camper è disciplinata dalla seguente normativa:

- Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
e s.m. ed integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" e s.m. ed integrazioni;
- Legge Regione Piemonte 31/08/1979 n. 54;
- L'area di sosta è istituita con ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7 comma 1, lettera h) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada".

Art. 3 – Gestione dell'area camper

La sosta all'interno dell'area è consentita solo alle autocaravan come definite dall'art. 54 lett. m) del D. Lgs. 285/1992: "veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente";

L'accesso all'area camper è comunque garantita anche a coloro che vogliono effettuare esclusivamente lo scarico delle acque reflue ed il carico dell'acqua;

I trasgressori saranno sanzionati ai sensi del successivo articolo 8 ed allontanati;

L'accesso all'area camper potrà essere interdetto con ordinanza comunale mediante l'apposizione di necessaria segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi dell'art. 159 del Codice della Strada, qualora sia necessario eseguire lavori di pulizia, manutenzione o altro;

Coloro che accedono all'area camper e vi sostano, sono tenuti al rispetto del presente regolamento.

Art. 4 – Modalità di accesso all'area camper

La fruizione dell'area camper è soggetta alle seguenti limitazioni:

- Nell'arco di un mese solare, il numero massimo di giorni di sosta non può essere superiore a 10 non consecutivi;
- Coloro che usufruiscono dell'Area camper hanno l'obbligo di comunicare il loro arrivo e permanenza con mail al seguente indirizzo: areacamper@comune.pinerolo.to.it o telefonicamente 0121/361278 entro 12 ore dall'arrivo alla Polizia Locale;
- La sosta delle autocaravan è permessa per un periodo di tempo non superiore alle 120 ore dal momento dell'insediamento. La violazione di tale termine comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa della somma di € 50,00 per ogni giorno o frazione di giorno eccedente le previste 120 ore, prevista dall'art. 18 comma 2 della L.R. 54/1979 e l'immediato allontanamento del trasgressore. Tuttavia, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà, in occasione di particolari eventi culturali e sportivi che interessano il territorio, di derogare a tale limite. In tal caso la deroga sarà comunicata all'utenza per mezzo dei canali di comunicazione ritenuti congrui per le specifiche circostanze;
- La sosta è consentita solo nelle apposite piazzole;
- E' vietato sostare lungo il passaggio delle aree di manovra, sostare all'esterno ed all'interno, in prossimità dell'accesso all'area o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli.

Art. 5 – Divieti

L'area camper non è custodita. Il Comune è pertanto esonerato da ogni responsabilità in ordine a danni alle cose e/o alle persone che vi si verificassero all'interno.

Nell'area camper è vietato:

- l'utilizzo di fuochi, barbecue o simili;
- usare l'acqua per lavare l'autocaravan, per usi personali (es. docce), e per altri usi diversi da quello di carico d'acqua nel serbatoio;
- all'interno dell'area di parcheggio è vietato ogni genere di gioco che possa arrecare danno molestie, nonché l'uso di gruppi elettrogeni;
- lasciare incustoditi gli animali in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle persone. Si ricorda l'obbligo per gli accompagnatori di tenere al guinzaglio i cani e di raccogliere i loro bisogni;
- lo scarico delle acque chiare e scure al di fuori degli appositi pozzetti e l'uso di detergenti contenenti formaldeide e fosfati. E' fatto obbligo, durante la marcia di tenere chiusi gli scarichi e di accertare che non vi siano perdite di liquami;
- depositare rifiuti solidi al di fuori degli appositi cassonetti;
- attività rumorose in contrasto con la quiete pubblica e privata dalle ore 20:00 alle ore 7:00;
- scavare buche

- piantare picchetti

E' fatto obbligo ai fruitori dell'area di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti.

Art. 6 – Uso dell'acqua

1. E' permesso applicare all'apposita presa dell'acqua presente all'interno dell'area camper, tubazioni idonee a captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi delle autocaravan purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna;

2. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità e la sicurezza.

Art. 7 – Smaltimento igienico sanitario

1. L'impianto di smaltimento igienico - sanitario, di cui all'art. 378 del D.P.R. 495/1992 è pertinenza dell'area camper. Subito dopo l'uso, i conducenti delle autocaravan provvedono alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico –sanitario;

2. E' vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido. Ai sensi dell'art.185, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario;

3. La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 185, comma 6 del D. Lgs. 285/1992.

Art. 8 – Sanzioni

Fatta salva la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme del presente regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 150,00 oltre all'allontanamento dall'area di sosta;

L'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza del Comune tramite il Corpo di Polizia Locale e delle altre forze dell'ordine;

L'irrogazione delle relative sanzioni per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate, è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s. m.i.

Art. 9 – Disposizioni finali

L'esecutività del presente regolamento è subordinata all'osservanza delle norme disposte in materia di pubblicazione degli atti regolamentari del Comune.